SPORT XXXVIII RALLYE ELBA STORICO – TROFEO LOCMAN ITALY

24-26.09.2026

Data:	**Portoferraio , 25.09.2026**	**Documento n°: 2.10**
Oggetto:	**Decisione n.3 dei Commissari Sportivi**	**Ora: 20:30**
Da	Commissari Sportivi	
A	Concorrente n. 181 – Lic. N. 407032 E tutti i Concorrenti	

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il verbale dei commissari tecnici n° 1 (doc. 6.3), avendo convocato e ascoltato i conduttori/concorrenti GUERRIERI ANDREA, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	GUERRIERI ANDREA
Vettura N°	181
Equipaggio:	GUERRIERI ANDREA (lic 407032) - DEL VIVA FRANCESCO (345346)
Data e ora	Partenza PS 1 Capoliveri
Sessione:	Start prova speciale 1 Capoliveri
Fatto:	La vettura presenta difformità nel particolare lampade
Violazione:	Art. 1.6 del Regolamento Tecnico Autostoriche che recita "È vietato l'uso di tecnologie proibite all'epoca dalla FIA, ovvero non concretamente utilizzate sulle vetture che gareggiavano all'epoca."
Applicazione Articoli:	RSN 2026 Norme Generali Rally Auto Storiche Rev. 4 del 15/09/26 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) Art. 1.6 del Regolamento Tecnico Autostoriche
Decisione:	30 Secondi di penalità in classifica
Motivazione:	I Commissari Tecnici Busotti e Martorana hanno presentato rapporto n° 1 sulle verifiche tecniche durante la gara (doc. 6.3) da cui si evince la difformità sulla vettura n° 181 nel particolare lampade. In data 25.09.2026 alle ore 20:30, alla presenza dei Commissari Sportivi al completo e dei CCTT, è stato sentito il concorrente GUERRIERI ANDREA che dichiara di aver installato i fari a LED per motivi di sicurezza, non essendo a conoscenza dell'esistenza di una soluzione alternativa, altrettanto efficace sotto il profilo della sicurezza e conforme al regolamento. Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

ENNIO CECCARELLI
Presidente
Ennio CECCARELLI
DSBa 26240

LUCA F. BALDI

AMBROGIO SABATINI

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 3 dei Commissari Sportivi:

Data: 25.09.2026 Ora: 20.55 Firma: .....

Da questo orario decorre l'ora per dichiarare l'intenzione di interporre appello per la parte a cui viene notificata personalmente la decisione

Esposto alle: h... 9:30